

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

### TRA

- **Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi**, P.IVA 97057290153, con sede legale in Milano (MI), Via Ariosto n. 30, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Alessandro Folli, giusta delibera n. 1/2018, di seguito nel presente atto denominato anche "*Consorzio*";

### E

- **Società** \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata anche la "*Società e/o Parte Ricevente*";

le suddette Parti dichiarano e convengono quanto segue.

### PREMESSA

- A.** che il Consorzio ha acquisito dalla società sviluppatrice Inden sas di Andrea Barenghi & C. il diritto di utilizzo dei codici sorgenti relativi al software "PCS Win32", nella versione personalizzata per il Consorzio, di seguito anche PSC-ETV;
- B.** Che l'art. 3 del contratto d'appalto stipulato tra il Consorzio e la società Inden sas di Andrea Barenghi & C. prevede la possibilità, per il Consorzio Villoresi, di rendere disponibile il codice sorgente del software a soggetti terzi incaricati delle attività di aggiornamento, manutenzione o sviluppo di nuove funzionalità software, previa sottoscrizione di apposito Accordo di riservatezza;
- C.** Che la società \_\_\_\_\_, come da determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria dei servizi informatici, aventi ad oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ed implementazione del software del Sistema di Supervisione nonché delle infrastrutture di comunicazione della rete di monitoraggio e telecontrollo consortile;
- D.** Che pertanto il Consorzio intende rendere disponibile alla società \_\_\_\_\_ i documenti di cui ALLEGATO A e il codice sorgente e qualsiasi altra componente del software PCS-ETV necessario al fine di consentire le attività oggetto dell'incarico;
- E.** Che la Società avrà accesso ad alcune Informazioni Confidenziali in possesso del Consorzio esclusivamente per l'esecuzione del servizio affidato come da contratto d'appalto sottoscritto (di seguito, lo "Scopo");
- F.** Che la Società \_\_\_\_\_ prende atto fin d'ora che tutti i diritti relativi allo sfruttamento industriale e/o commerciale del software sopra indicato restano di proprietà esclusiva della società Inden sas di Andrea Barenghi & C.;
- G.** Che con il presente accordo, la Società, quale soggetto destinatario delle

Informazioni riservate, intende garantire, come in effetti garantisce, al Consorzio la massima segretezza e riservatezza sulle tali informazioni, atti e documenti.

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo,** le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **Oggetto**

- 1) Oggetto del presente accordo è l'obbligo di riservatezza e segretezza che la Parte Ricevente assume nei confronti del Consorzio, impegnandosi a considerare come «riservate» e «confidenziali» le informazioni ricevute dal Consorzio in esecuzione del presente Accordo di Riservatezza e connesse allo Scopo ossia all'esecuzione del servizio aggiudicato.

Tale obbligo riguarda tutte le *Informazioni Confidenziali*, intendendosi per tali tutte le informazioni che saranno fornite, con qualunque forma e mezzo dal Consorzio alla Parte Ricevente e che riguardano, direttamente o indirettamente, i servizi informatici, aventi ad oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ed implementazione del software del Sistema di Supervisione nonché delle infrastrutture di comunicazione della rete di monitoraggio e telecontrollo consortile.

In particolare, ai fini del presente Accordo sono, per *Informazioni Confidenziali* si intendono tutte le informazioni o i dati trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, dal Consorzio alla Società, comprensive dei documenti di cui all'ALLEGATO A e al codice sorgente e a qualsiasi altra componente del software PCS-ETV, il tutto in qualsiasi forma contenute o da qualsiasi supporto ricavate, compresi, non in via limitativa, documenti, disegni, filmati, nastri magnetici, programmi, applicazioni, software, e ogni altro dato e materiale di qualsiasi natura, indipendentemente dal fatto che esse siano state marcate o indicate quali confidenziali o di proprietà riservata.

- 2) Il Consorzio metterà a disposizione della Società unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'incarico affidato. Le informazioni trasmesse dal Consorzio alla Società potranno essere utilizzate da quest'ultima unicamente ai fini delle attività oggetto dell'incarico. L'utilizzo di tali informazioni per fini diversi da quelli contrattuali comporterà la violazione del presente Accordo.

### **Soggetti autorizzati allo scambio delle informazioni**

- 3) Ciascuna Parte designa, nell'ambito della propria organizzazione, le seguenti persone autorizzate a ricevere e/o trasmettere le informazioni riservate. Le Parti potranno sostituire i nominativi qui indicati dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

- CONSORZIO VILLORESI: \_\_\_\_\_
- SOCIETA': \_\_\_\_\_

### **Impegni e manleva**

- 4) La Parte Ricevente riconosce il carattere segreto, riservato e rigorosamente confidenziale delle Informazioni Confidenziali di cui sopra fornite dal Consorzio per l'esecuzione del servizio affidato e, conseguentemente, si impegna a non riprodurre ed utilizzare le stesse per fini diversi dallo Scopo.

In particolare, la Parte Ricevente si impegna a:

- (i) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali, adottando ogni e qualsiasi misura anche tecnica idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni, nonché a prevenire la loro eventuale acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi;
- (ii) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per il perseguimento dello Scopo e porre in essere le necessarie precauzioni al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni riservate ricevute dal Consorzio a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dello svolgimento dell'incarico;
- (iii) non brevettare, o depositare qualsiasi altra privativa industriale avente ad oggetto informazioni o dati contenuti nelle o derivanti dalle Informazioni Confidenziali;
- (iv) non cedere, distribuire, diffondere, concedere in sub licenza, tradurre, adattare, trasformare ed estrapolare il codice sorgente ed effettuare ogni altro intervento o uso che non sia pertinente al perseguimento dello Scopo;
- (v) non utilizzare per alcuno fine, al di fuori dello Scopo, sia di ricerca che commerciale, tutte o parte delle Informazioni Confidenziali.

- 5) Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Società alcuna licenza o altro diritto sulle informazioni messe a disposizione dal Consorzio. Tutti i diritti relativi allo sfruttamento industriale e/o commerciale del software che qui interessa restano di proprietà esclusiva della società Inden sas di Andrea Barengi & C. che ne detiene la proprietà intellettuale esclusiva.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo, il legale rappresentante *pro-tempore* della Società, in qualità di firmatario del presente Accordo, impegna sé stesso, i propri collaboratori e la Società stessa a non ideare, progettare, realizzare, produrre e/o commercializzare, per proprio conto ovvero per conto terzi non firmatari del presente Accordo, software che utilizzino codici sorgenti simili o affini a quello messo a disposizione dal Consorzio stesso.

- 6) Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la messa a disposizione delle Informazioni Confidenziali nell'ambito della procedura di gara

di cui alle premesse del presente Accordo non violi i diritti di terzi, tra cui vi si ricomprende la società Inden sas di Andrea Barengi & C., con sede in via Lorenteggio 47, 20146 – Milano, P. IVA 03617260967, quale titolare dei diritti di privativa oggetto di comunicazione tra le Parti.

Con la sottoscrizione del presente Accordo la Società tiene indenne il Consorzio da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal mancato rispetto dello stesso e da qualsiasi azione legale intrapresa dalla società Inden sas e/o terzi a causa di violazioni del presente accordo imputabili alla Società.

### **Eccezioni**

- 7) Le obbligazioni relative all'utilizzo delle informazioni riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Società sia in grado di provare:
- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Società;
  - b) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;
  - c) siano state divulgate dietro consenso scritto del Consorzio o comunque senza violazione del presente Accordo;
  - d) siano state comunicate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera d) la Società, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare al Consorzio la circostanza, rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultimo in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle informazioni riservate in questione.

### **Variazione o modifica delle parti**

- 8) Se una delle Parti dovesse essere oggetto di trasferimento ad altra società, oppure oggetto di procedimenti di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore, sia esso persona fisica o giuridica, sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo, ed assunti dal predecessore.

### **Responsabilità e penale**

- 9) Parte Ricevente, nel caso di violazione della segretezza delle Informazioni Confidenziali, si assume la responsabilità dei danni, diretti ed indiretti, che possano derivare al Consorzio o a terzi in violazione del suddetto obbligo.

La violazione, imputabile alla Parte Ricevente di una qualsiasi impegno di cui al presente Accordo, determina - a danni della stessa Parte Ricevente

inadempiente - il pagamento di una somma di euro 50.000,00= (cinquantamila//00) che sarà erogata al Consorzio entro 15 giorni dalla richiesta scritta proveniente dal Consorzio stesso, con riserva del risarcimento degli eventuali maggiori danni a causa dell'illegittimo trattamento delle Informazioni Confidenziali.

#### **Durata dell'obbligo di riservatezza**

- 10) Le Informazioni Confidenziali saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per un periodo di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse ad opera del Consorzio, indipendentemente dalla durata e validità del rapporto contrattuale tra il Consorzio e la Società.
- 11) Alla cessazione del presente Accordo, in caso di richiesta scritta del Consorzio, tutte le informazioni riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Società o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione da parte della Società, che sarà inviato al Consorzio.

#### **Controversie e Foro competente**

- 12) Ogni controversia tra le Parti che emerga da/o in connessione all'interpretazione ovvero all'esecuzione del presente Accordo, ivi inclusi presunti inadempimenti, verrà disciplinata dal Foro di Milano.

#### **Clausole finali**

- 13) Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi, senza preventivo accordo scritto della Parte Emittente.
- 14) Eventuali modifiche dell'Accordo di riservatezza dovranno essere concordate dalle Parti e redatte per iscritto.

#### **Sottoscrizione**

- 15) Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

LA SOCIETÀ  
*Il Legale Rappresentante*

\_\_\_\_\_

IL CONSORZIO  
*Il Presidente*  
Alessandro Folli